



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



FONDO SOCIALE EUROPEO

Allegato A

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FSE 2007 -2013
PROGRAMMA ORDINARIO CONVERGENZA (POC) CALABRIA**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CREDITO SOCIALE
A FAVORE DI COLORO CHE VERSANO IN SITUAZIONI
DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ ECONOMICA**

INDICE

Art. 1 Finalità	Pag. 2
Art. 2 Risorse finanziarie	Pag. 2
Art. 3 Soggetti beneficiari	Pag. 3
Art. 4 Spese ammissibili	Pag. 4
Art. 5 Presentazione della domanda e documentazione da allegare	Pag. 6
Art. 6 Istruttoria e delibera del finanziamento	Pag. 7
Art. 7 Erogazione del finanziamento	Pag. 11
Art. 8 Caratteristiche del finanziamento	Pag. 11
Art. 9 Modalità di rendicontazione	Pag. 12
Art. 10 Restituzione del finanziamento	Pag. 12
Art. 11 Divieto di cumulo	Pag. 12
Art. 12 Morosità dei beneficiari	Pag. 12
Art. 13 Spese di istruttoria – Oneri fiscali	Pag. 12
Art. 14 Spese a carico del beneficiario	Pag. 13
Art. 15 Monitoraggio	Pag. 13
Art. 16 Revoca	Pag. 13
Art. 17 Comitato di Gestione del Credito Sociale	Pag. 14
Art. 18 Divulgatori	Pag. 15
Art. 19 Istituto di Credito Convenzionato	Pag. 16
Art. 20 Gestione del Fondo di rotazione	Pag. 16
Art. 21 Tutela della privacy	Pag. 17
Art. 22 Disposizioni finali	Pag. 17
ELENCO ALLEGATI	Allegato 1

Art. 1 Finalità

1. La Regione con il presente avviso, intende promuovere iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale, attraverso programmi di concessione di credito sociale nella forma del finanziamento chirografario. La Regione istituisce, pertanto, un Fondo Rotativo per agevolare l'accesso al credito sociale, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale.

I finanziamenti erogati per il tramite dell'Istituto di Credito Convenzionato si propongono, in particolare, di consentire alle famiglie residenti nel territorio della regione di soddisfare le esigenze di cui al successivo art.4 connesse a condizioni di particolare e temporaneo disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione o alla realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e migliorare condizioni sociali, economiche e lavorative delle famiglie stesse.

2. Ai sensi del T.U.B. art. 111 comma 3 verranno erogati finanziamenti a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, per un importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00). Tali finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali, hanno lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e sono prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Art. 2 Risorse finanziarie

1. Il Fondo di Rotazione istituito per il credito sociale sarà, dunque, costituito da due apposite sezioni speciali con contabilità separata, per gli interventi cofinanziati dal POR Calabria FSE 2007-2013 al fine di tracciare i flussi finanziari per le specifiche fondi di finanziamento della misura.

2. Nell'art 4 del presente Avviso, sono definite le tipologie ammissibili di operazioni per ciascuna sezione speciale.

3. La Regione si riserva, comunque, sulla base della domande pervenute, la possibilità di modificare la dotazione finanziaria dell'iniziativa e l'assegnazione dei fondi.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei programmi di credito sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del credito ed esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma;

b) avere residenza anagrafica da almeno tre anni in uno dei comuni della Calabria;

c) avere compiuto i 18 anni di età;

d) avere un reddito familiare complessivo lordo, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi¹, secondo la seguente composizione del nucleo familiare:

1

A) Modello Unico Persone Fisiche (riferimento Quadro RN, rigo RN 1, colonna 5),

B) Modello 730 (riferimento Rigo 11, colonna 1 e colonna 2 se la dichiarazione è congiunta),

C) Modello CUD (riferimento Parte B - dati fiscali, punto 1 o punto 2 se il punto 1 è uguale a (0) zero)

D) Certificazione dei redditi percepiti (rientrano anche i redditi percepiti per prestazioni occasionali e anche quei redditi percepiti che non comportano l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nucleo familiare composto da persona sola	reddito complessivo lordo non superiore a 17.500 euro
Nucleo familiare composto da coppia, senza figli Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con un figlio oppure altro convivente	reddito familiare complessivo lordo non superiore a 22.500 euro
Nucleo familiare composto da coppia, con un figlio oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con due figli o altro convivente	reddito familiare complessivo lordo non superiore a 25.000 euro
Nucleo familiare composto da coppia, con due figli oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con tre figli o altro convivente	reddito familiare complessivo lordo non superiore a 27.500 euro
Nucleo familiare composto da coppia, con tre oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con quattro o altro convivente	reddito familiare complessivo lordo non superiore a 30.000 euro
Nucleo familiare composto da coppia, con quattro o più figli oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con cinque o più figli o altro convivente	reddito familiare complessivo lordo non superiore a 32.500 euro

e) avere una condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso attraverso entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti (imponibili o esenti IRPEF);

f) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;

g) non avere una situazione debitoria che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del credito sociale;

h) avere una situazione di temporaneo disagio economico.

Gli indicatori riguardanti il nucleo familiare ed i massimali di reddito lordo possono essere oggetto di revisione con Atto Dipartimentale.

2. Il credito sociale è ammissibile per l'importo massimo di €10.000,00 per singola famiglia, e può essere richiesto solo per una volta ogni cinque anni. Il credito sociale può essere finanziabile, inol-

tre, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere precedenti, soltanto ad avvenuta estinzione del credito ricevuto in precedenza.

3. Sono esclusi dal finanziamento i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla rendicontazione ai sensi dell'art.9 del presente avviso, oppure non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento per morosità ai sensi dell'art. 12 del presente avviso, o, che a seguito del monitoraggio, sia stato emanato la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 16 del presente avviso.

Art. 4 Spese ammissibili

1. Per ogni fonte di finanziamento/sezione speciale e nei limiti degli importi allocati di cui all'art. 2 del presente Avviso, sono ritenute ammissibili le spese (comprensive d'IVA) da sostenere dopo la presentazione della domanda o sostenute nei dodici mesi prima della presentazione della domanda, necessarie a far fronte ai bisogni primari dell'individuo e in particolare:

A. Per quanto attiene alle spese ammissibili al Programma Operativo Convergenza (POC) Calabria di cui alla lettera A dell'art. 2, comma 1:

a) spese per realizzare tutti quegli interventi volti ad assicurare ai richiedenti la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti minimi di idoneità abitativa:

A titolo esemplificativo:

- interventi indifferibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su immobili, anche come anticipo di contributi previsti da apposite norme in caso di calamità naturali;
- opere di ristrutturazione straordinaria, ad esempio rotture inaspettate e non previste quali idrauliche, elettriche, ecc;
- spese connesse alla ricerca di un nuovo immobile a seguito di sfratto esecutivo o mutate esigenze familiari;
- spese per l'attivazione o la riattivazione di utenze domestiche (luce e gas);
- depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione;
- canoni di locazione insoluti;
- traslochi;
- spese condominiali straordinarie;
- acquisto di mobili ed elettrodomestici considerati essenziali (quali a titolo esemplificativo: lavatrici, cucina, frigorifero) per il richiedente e ai familiari conviventi;

b) spese straordinarie per eventi particolari della vita, comprese le spese per l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari che coinvolgono parenti, fino al secondo grado, compresi i ricongiungimenti familiari quali:

A titolo esemplificativo:

- nascita o adozione di un figlio/i
- ricongiungimenti familiari;
- malattie di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico
- decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico

c) spese mediche per il richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare

Le spese sanitarie dirette e indirette, connesse a malattia e/o infortunio, rimaste a carico dei richiedenti anche quando si usufruisca del Servizio Sanitario Regionale quali, a titolo esemplificativo;

- spese specialistiche;
- spese per trasporto, vitto e pernottamento del malato e dell'eventuale accompagnatore per assistenza ricevuta presso strutture sanitarie localizzate anche al di fuori dal territorio regionale;
- acquisto protesi e altri ausili non rimborsabili;
- anticipi su spese effettuate che verranno rimborsate nel futuro attraverso provvidenze pubbliche (assistenti familiari per soggetti anziani e disabili, ausili, protesi dentarie o acustiche);
- anticipi su indennità previdenziali (pensioni d'invalidità, reversibilità, assegno sociale);

d) sostituzione dei debiti delle spese di cui ai punti a), b), e c) contratti con altre banche/finanziarie nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.

Questa tipologia consente di chiudere le posizioni debitorie verso banche/finanziarie con un nuovo piano di restituzione del debito.

B. Per quanto attiene alle spese ammissibili al POR Calabria FSE 2007 – 2013 di cui alla lettera B dell'art. 2, comma 1:

e) spese connesse ai percorsi di orientamento, formazione per l'inserimento lavorativo;

Le spese connesse ai percorsi di orientamento, formazione, capaci di accrescere le competenze di componenti della famiglia, nella prospettiva del miglioramento e dello sviluppo delle competenze lavorative ai fini dell'inserimento lavorativo:

- tasse di iscrizione e/o spese per la partecipazione e/o frequenza a percorsi scolastici e/o di qualificazione universitaria, post universitaria e/o specializzazione professionale;
- acquisto di testi e/o supporti scientifici anche a divulgazione informatica (banche dati, pubblicazioni ecc.) destinati a percorsi di qualificazione universitaria, post universitaria e/o specializzazione professionale;
- spese per mensa;
- acquisto testi;
- acquisto hardware e software (necessario allo svolgimento dell'attività formativa);
- corredo scolastico (cartelle, cancelleria, materiale necessario allo svolgimento dell'attività formativa):

f) sostituzione dei debiti delle spese di cui ai punti d) e) f) contratti con altre banche/finanziarie nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.

Questa tipologia consente di chiudere le posizioni debitorie verso banche/finanziarie con un nuovo piano di restituzione del debito.

2. Non sono finanziabili spese relative all'acquisto e all'utilizzo di apparecchi telefonici, fissi e mobili, internet, programmi televisivi a pagamento o qualsiasi altra attività di intrattenimento e svago a pagamento.

3. Le spese di cui al comma 1 e l'onere finanziario della spesa da sostenere e sostenute devono essere puntualmente e adeguatamente documentate al momento della domanda da preventivi (in caso di spese da sostenere) e da fatture o da documenti equipollenti (in caso di spese sostenute nei dodici mesi dalla presentazione della domanda).

4. Gli importi dei prestiti di cui al comma 1, ai sensi del T.U.B. art. 111 comma 3 variano da euro 100,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Gli importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla rotazione del Fondo e da ulteriori stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

5. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5 Presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda e la documentazione deve essere inviata, in plico chiuso tramite raccomandata A/R a partire dal decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BUR Calabria, alla REGIONE CALABRIA Dipartimento 10 – Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Volontariato e Cooperazione Settore 1 -Politiche del Lavoro e Mercato del Lavoro “CREDITO SOCIALE” Via Lucrezia della Valle, snc. 88100 – CATANZARO. Farà fede il timbro dell'ufficio postale di provenienza.

La domanda deve essere compilata su apposita modulistica (allegato 1) e deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- b) copia del codice fiscale del richiedente;
- c) copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
- d) “permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo” (nell'ipotesi di cittadinanza in uno Stato extracomunitario);
- e) documenti relativi alle spese da sostenere e/o sostenute
 - preventivi (in caso di spese da sostenere);
 - fatture o documenti equipollenti (in caso di spese sostenute nei dodici mesi dalla presentazione della domanda);
 - contratto di finanziamento bancario concesso per la sostituzione dei debiti contratti con altre banche/finanziarie cui all'art. 4 comma 1 punto f) del regolamento;
- f) copia delle dichiarazioni fiscali (730, Unico, CUD)
 - per i dipendenti: 1) ultimo 730/ultimo Modello Unico con ricevuta di presentazione, oppure, in assenza di dichiarazioni fiscali, CUD o documento a questo equipollente; 2) ultima busta paga;
 - per i pensionati: 1) ultimo 730/ultimo Modello Unico con ricevuta di presentazione oppure, in assenza di dichiarazioni fiscali, CUD o documento a questo equipollente; 2) ultimo cedolino pensione;
 - per i lavoratori autonomi: ultimo Modello Unico con ricevuta di presentazione
 - per i redditi percepiti per prestazioni occasionali e per i redditi che non comportano l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi: Certificazione del datore di lavoro dei redditi percepiti.
- g) dichiarazione (allegato 1), ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 30 e 31, attestante:

- cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Calabria in capo al richiedente o cittadinanza in uno Stato extracomunitario e possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Calabria capo al richiedente;
 - composizione del nucleo anagrafico del richiedente;
 - di non aver percepito per le medesime finalità finanziamenti previsti dal presente bando sul credito sociale oppure di aver percepito finanziamenti previsti dal presente bando sul credito sociale in numero superiore a uno nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda e di aver estinto il debito contratto;
 - di non aver percepito altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime spese e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.
 - i fatti che determinano la situazione di temporaneo disagio economico in cui versa la famiglia;
 - le esigenze che la famiglia intende soddisfare tra quelle indicate nel precedente art.4.
2. All'esaurimento delle risorse finanziarie atte a garantire il finanziamento, il Comitato di Gestione del Credito Sociale con comunicazione sul sito della Regione Calabria sospende la presentazione delle domande fino al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie.

Art. 6 Istruttoria e delibera del finanziamento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle domande per i programmi di credito sociale il Comitato di Gestione del Credito Sociale svolge la relativa istruttoria. Tali termini si intenderanno interrotti nel caso in cui il Comitato di Gestione del Credito Sociale richiedesse ulteriori informazioni e/o verifiche.

L'attività istruttoria consiste in:

- a) Verifica dei documenti di cui all'articolo 5.
 - b) Compatibilità tra importo del prestito richiesto e reddito del richiedente (rapporto rata/reddito).
2. Verifica dei documenti di cui all'articolo 5.

Viene esaminata la documentazione prodotta, richiedendo al potenziale beneficiario eventuale ulteriore documentazione integrativa.

Il Comitato di Gestione può disporre in qualsiasi momento, idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese al fine della concessione delle agevolazioni, le strutture regionali preposte dispongono la non ammissibilità della domanda di agevolazione.

3. Compatibilità tra importo del prestito richiesto e reddito del richiedente (rapporto rata/reddito).

Per una prima valutazione di fattibilità viene determinato il rapporto rata/reddito: in sostanza viene verificato che l'importo della rata del prestito erogabile non sia superiore al 42% del reddito netto mensile dei richiedenti.

Per calcolare il reddito netto mensile si considerano:

- a) tutte le entrate lorde del nucleo familiare determinate da:
 - Modello Unico Persone Fisiche (riferimento Quadro RN, rigo RN 1, colonna 5),
 - Modello 730/2012 (riferimento Rigo 11, colonna 1 e colonna 2 se la dichiarazione è congiunta),
 - Modello CUD 2012 (riferimento Parte B - dati fiscali, punto 1 o punto 2 se il punto 1 è uguale a (0) zero)

- Certificazione dei redditi percepiti (rientrano anche i redditi percepiti per prestazioni occasionali e anche quei redditi percepiti che non comportano l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi)

b) All'importo sopra individuato viene calcolato un coefficiente secondo i criteri stabiliti dalla seguente tabella:

	Nucleo familiare composto da persona sola	
A	reddito lordo	€17.500,00
B	consumo forfettario	72,7886%

	Nucleo familiare composto da coppia, senza figli Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con un figlio oppure altro convivente	
A	reddito lordo	€22.500,00
B	consumo forfettario	78,8357%

	Nucleo familiare composto da coppia, con un figlio oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con due figli o altro convivente	
A	reddito lordo	€25.000,00
B	consumo forfettario	80,9522%

	Nucleo familiare composto da coppia, con due figli oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con tre figli o altro convivente	
A	reddito lordo	€27.500,00
B	consumo forfettario	82,6838%

	Nucleo familiare composto da coppia, con tre figli oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con quattro figli o altro convivente	
A	reddito lordo	€30.000,00
B	consumo forfettario	84,1268%

	Nucleo familiare composto da coppia, con quattro o più figli oppure altro convivente Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con cinque o più figli o	
--	---	--

	altro convivente	
A	reddito lordo	€32.500,00
B	consumo forfettario	85,3478%

c) Effettuato il calcolo si determina il reddito netto per l'individuazione del rapporto rata/reddito.

A titolo esemplificativo:

Nucleo familiare composto da persona sola

A	reddito lordo	€17.500,00
B	consumo forfettario	72,7886%
C	consumo forfettario $=(A \times B)/100$	€12.738,00
D	reddito netto forfettario $=(A-C)$	€4.762,00
E	mesi (n.)	12,00
F	reddito netto mensile $=(D/E)$	€396,83
G	rapporto rata reddito	42,00%
H	importo mensile massimo finanziabile $(F \times G)/100$	€166,67

Nucleo familiare composto da coppia, senza figli

Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con un figlio oppure altro convivente

A	reddito lordo	€22.500,00
B	consumo forfettario	78,8357%
C	consumo forfettario $=(A \times B)/100$	€17.738,04
D	reddito netto forfettario $=(A-C)$	€4.761,96
E	mesi (n.)	12,00
F	reddito netto mensile $=(D/E)$	€396,83
G	rapporto rata reddito	42,00%
H	importo mensile massimo finanziabile $(F \times G)/100$	€166,67

Nucleo familiare composto da coppia, con un figlio oppure altro convivente

Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con due figli o altro convivente

A	reddito lordo	€25.000,00
B	consumo forfettario	80,9522%
C	consumo forfettario $=(A \times B)/100$	€20.238,04
D	reddito netto forfettario $=(A-C)$	€4.761,96

E	mesi (n.)	12,00
F	reddito netto mensile =(D/E)	€396,83
G	rapporto rata reddito	42,00%
H	importo mensile massimo finanziabile (FxG)/100	€166,67

Nucleo familiare composto da coppia, con due figli oppure altro convivente

Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con tre figli o altro convivente

A	reddito lordo	€27.500,00
B	consumo forfettario	82,6838%
C	consumo forfettario =(A X B)/100	€22.738,04
D	reddito netto forfettario = (A-C)	€4.761,96
E	mesi (n.)	12,00
F	reddito netto mensile =(D/E)	€396,83
G	rapporto rata reddito	42,00%
H	importo mensile massimo finanziabile (FxG)/100	€166,67

Nucleo familiare composto da coppia, con tre figli oppure altro convivente

Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con quattro figli o altro convivente

A	reddito lordo	€30.000,00
B	consumo forfettario	84,1268%
C	consumo forfettario =(A X B)/100	€25.238,04
D	reddito netto forfettario = (A-C)	€4.761,96
E	mesi (n.)	12,00
F	reddito netto mensile =(D/E)	€396,83
G	rapporto rata reddito	42,00%
H	importo mensile massimo finanziabile (FxG)/100	€166,67

Nucleo familiare composto da coppia, con quattro o più figli oppure altro convivente

Nucleo familiare composto da monogenitore (celibe/nubile, separato/a di fatto, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a), con cinque o più figli o altro convivente

A	reddito lordo	€32.500,00
B	consumo forfettario	85,3478%
C	consumo forfettario =(A X B)/100	€27.738,04
D	reddito netto forfettario = (A-C)	€4.761,96
E	mesi (n.)	12,00
F	reddito netto mensile =(D/E)	€396,83
G	rapporto rata reddito	42,00%
H	importo mensile massimo finanziabile (FxG)/100	€166,67

4. Al termine dell'Istruttoria, il Comitato di Gestione del Credito Sociale comunica all'Istituto di Credito Convenzionato la ratifica di ammissibilità a finanziamento del progetto presentato ai fini dell'erogazione dell'importo finanziato. La delibera di concessione dell'agevolazione dovrà indicare:

- il nominativo del soggetto beneficiario del finanziamento;
- l'importo del finanziamento;
- la durata del finanziamento;
- il tasso d'interesse a carico del beneficiario;
- le modalità di rimborso del finanziamento.

5. Per i programmi di credito sociale non ammessi a finanziamento, il Comitato di Gestione del Credito Sociale comunicherà agli interessati i motivi che hanno riguardato l'esclusione.

6. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, farà fede la data del timbro postale.

Art. 7 Erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti per i programmi di credito sociale sono erogati dall'Istituto di Credito Convenzionato in una o più soluzioni, nei limiti delle disponibilità del Fondo, previa sottoscrizione del relativo contratto da parte del beneficiario. Alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento il beneficiario dovrà produrre fidejussione a tutela del credito o polizza "rischio vita" di cui all'art.14 del presente avviso.

Art. 8 Caratteristiche del finanziamento

1. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento ed hanno le seguenti caratteristiche:

- l'ammontare di un singolo finanziamento non può superare la soglia di €10.000,00
- l'importo del finanziamento non può superare il 100% della spesa ammissibile;
- durata massima di ammortamento: 60 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
- il rimborso del finanziamento avviene mediante il pagamento di rate mensili posticipate e costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi a partire dal secondo mese di effettiva erogazione.
- il tasso applicato ai finanziamenti concessi sarà in misura fissa pari all'1%. Il tasso d'interesse applicato sarà periodicamente rivalutato con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

A titolo esemplificativo:

CAPITALE	500	1.000	2.500	5.000	7.500	10.000
DURATA MESI	60	60	60	60	60	60
RATA MENSILE	8,55	17,09	42,73	85,47	128,20	170,94

Art. 9 Modalità di rendicontazione

1. Entro 45 giorni dall'erogazione, il soggetto beneficiario dovrà rendicontare attraverso fatture o altri documenti equipollenti, l'effettuazione della spesa effettuata, e per quanto concerne la sostituzione dei debiti contratti con altre banche/finanziarie copia dell'estinzione del contratto di finanziamento bancario precedentemente concesso. La documentazione dovrà essere inviata al Comitato di Gestione del Credito Sociale che ha sede presso l'Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali.
2. La mancata rendicontazione entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, determina l'immediata revoca del finanziamento concesso.
3. I soggetti beneficiari sono obbligati a:
 - a) non cedere o alienare, prima dell'estinzione del finanziamento, i beni finanziati senza preventiva autorizzazione del Comitato di Gestione del Credito Sociale;
 - b) accettare ogni controllo da parte delle strutture regionali competenti sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa.
 - c) di comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali.

Art. 10 Restituzione del finanziamento

1. I beneficiari dei programmi di credito sociale devono restituire il finanziamento entro il termine stabilito nel contratto, il quale non può essere superiore a cinque anni. La restituzione del credito decorre dal secondo mese dall'erogazione dello stesso.
2. I finanziamenti per i programmi di credito sociale sono restituiti ad un tasso di interesse agevolato, pari all'1% fisso, mediante rate mensili posticipate comprensive del periodo di ammortamento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il tasso di interesse agevolato e le ulteriori modalità di restituzione dei finanziamenti.
3. I finanziamenti del credito sociale possono essere restituiti anticipatamente senza l'applicazione di penalità.

Art. 11 Divieto di cumulo

1. I finanziamenti del credito sociale non sono cumulabili tra loro e con altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

Art. 12 Morosità dei beneficiari

1. In caso di mancato pagamento di tre rate per un periodo superiore a sessanta giorni, l'Istituto di Credito Convenzionato provvederà a sollecitare il pagamento mediante lettera da inviare al beneficiario. Decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della comunicazione, l'Istituto di Credito Convenzionato provvede ad informare il Comitato di Gestione del Credito Sociale, al fine di concordare le modalità per la revoca delle agevolazioni.
2. Il ritardato pagamento delle rate di rimborso non comporta l'applicazione di interessi di mora.

Art. 13 Spese di istruttoria – Oneri fiscali

1. L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria da corrispondere all'Istituto di Credito Convenzionato.

2. Il Fondo per l'accesso al credito sociale assorbe tutti gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento (imposta di bollo del contratto di finanziamento e delle fatture relative al pagamento delle rate di rimborso).

Art. 14 Spese a carico del beneficiario

1. E' obbligatorio per il beneficiario del finanziamento di credito sociale la stipula di una fidejussione a tutela del credito o di una polizza "rischio vita" che tutela la famiglia del richiedente in caso di scomparsa prematura dell'assicurato. Le anzidette formule assicurative sono a carico del beneficiario, e dovranno essere prodotte prima della stipula del contratto di finanziamento.

Art. 15 Monitoraggio

1. Le strutture regionali competenti dell'Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali possono disporre in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sulla destinazione delle somme erogate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

2. Il monitoraggio sulla destinazione delle agevolazioni concesse compete alle strutture regionali preposte dell'Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, su indicazione del Comitato di Gestione del Credito Sociale.

3. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese al fine della concessione delle agevolazioni ovvero la diversa destinazione delle somme ricevute, le strutture regionali preposte dispongono la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 16 Revoca

1. Nel caso che i soggetti beneficiari al finanziamento:

- non abbiano provveduto alla rendicontazione ai sensi dell' art.9 del presente avviso,
- non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento per morosità ai sensi dell'art. 12) del presente avviso,
- o che a seguito del monitoraggio emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese al fine della concessione delle agevolazioni ovvero la diversa destinazione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 15 del presente avviso,

il Comitato di Gestione del Credito Sociale, propone al Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, di adottare il provvedimento di revoca delle agevolazioni.

2. La revoca delle agevolazioni comporta:

- l'immediata perdita del beneficio e conseguente restituzione dell'intero capitale entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica della revoca del finanziamento.

Il Comitato di Gestione del Credito Sociale, inoltre, in ossequio alla Normativa di Vigilanza Bancaria effettuerà la segnalazione del beneficiario alle Banche Dati previste dalla medesima Normativa.

Trascorsi i 20 (venti) giorni e non avendo il beneficiario restituito il capitale il Comitato di Gestione del Credito Sociale, propone al Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali di procedere con l'avvio di azioni legali per il recupero del credito.

3. Le somme eventualmente incassate, dopo la revoca del finanziamento, saranno contabilizzate a decurtazione dell'importo del credito maturato.

4. In caso di protratta insolvenza successiva alla revoca del finanziamento, il Comitato di Gestione del Credito Sociale, propone al Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali il passaggio a perdita del rispettivo fondo della somma non rimborsata e delle spese legali.

Art. 17 Comitato di Gestione del Credito Sociale

1. Presso l'Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali è istituito il Comitato di Gestione del Credito Sociale.

2. Il Comitato di Gestione del Credito Sociale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) emette il provvedimento di ammissibilità e non ammissibilità al finanziamento;

b) nel caso di ammissibilità emette il provvedimento che autorizza l'Istituto di Credito ad erogare il finanziamento;

c) effettua il monitoraggio sui finanziamenti concessi e predispone annualmente una relazione sulle attività realizzate in attuazione del presente bando sul credito sociale, da presentare alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti;

d) propone al Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, l'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni nei casi stabiliti all'art. 16 comma 1 del presente avviso;

e) in ossequio alla Normativa di Vigilanza Bancaria effettua la segnalazione del beneficiario alle Banche Dati previste dalla medesima Normativa nei casi stabiliti all'art. 16 comma 1 del presente avviso;

f) propone al Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, il passaggio a perdita del rispettivo fondo della somma non rimborsata e delle spese legali nei casi stabiliti all'art. 15 comma 4 del presente avviso;

g) esprime pareri su argomenti specifici, finalizzati all'applicazione del presente bando sul credito sociale.

h) autorizza il pagamento dei compensi per lo stesso Comitato di Gestione e per i Divulgatori.

3. Funzionamento del Comitato di Gestione del Credito Sociale. All'atto del suo insediamento, il Comitato di Gestione del Credito Sociale adotta un proprio regolamento, nel quale dovranno essere precisate tutte le modalità dirette a garantire procedure in tempi rapidi della valutazione delle domande e le procedure per tutte le attività di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Comitato di Gestione del Credito Sociale è nominato con Provvedimento del Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, su proposta dell'Assessore al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, ed è composto: dal Presidente, da un Vice Presidente e da n. tre Consiglieri scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza pluriennale, anche attraverso l'esercizio di attività professionali, in materie attinenti al settore creditizio e finanziario.

5. Il Comitato di Gestione del Credito Sociale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Al Presidente del Comitato di Gestione del Credito Sociale e agli altri componenti è attribuita un'indennità di carica. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato di Gestione del Credito Sociale, ivi compresa l'indennità di carica, sono definiti da apposita convenzione e sono carico al Fondo.

7. Il Comitato di Gestione del Credito Sociale si riunisce almeno tre volte alla settimana per l'adozione dei provvedimenti di ammissibilità e non ammissibilità dei finanziamenti di credito sociale e per tutte le altre attività previste al comma 2 del presente articolo.

Per la validità delle sedute del Comitato di Gestione del Credito Sociale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato di Gestione del Credito Sociale delibera a maggioranza dei presenti. Ogni altra modalità di funzionamento del Comitato di Gestione del Credito Sociale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

8. Presso l'Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali sarà istituito un Ufficio per il Comitato di Gestione del Credito Sociale.

9. Funzionamento del Comitato di Gestione del Credito Sociale. All'atto del suo insediamento, il Comitato di Gestione del Credito Sociale adotta un proprio regolamento, nel quale dovranno essere precisate tutte le modalità dirette a garantire procedure in tempi rapidi della valutazione delle domande e le procedure per tutte le attività di cui al comma 2 del presente articolo.

10. Il Comitato di Gestione del Credito Sociale con cadenza mensile trasmette all'Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali copia di tutte le domande istruite, comprese quelle per le quali non è stata disposta la concessione del credito.

11. Il Comitato di Gestione del Credito Sociale con cadenza mensile trasmette all'Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali un rendiconto concernente le operazioni eseguite, dal quale risulti:

- la consistenza dei versamenti effettuati sul Fondo;
- l'importo delle erogazioni effettuate;
- l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze;
- l'importo delle rate rimborsate;
- l'importo delle estinzioni anticipate;
- l'importo delle rinunce o revoche;
- l'importo delle somme rimborsate all'Istituto di Credito Convenzionato per i costi sostenuti;
- l'importo delle somme contabilizzate a perdita;
- l'importo delle spese legali anticipate;
- la consistenza del Fondo.

Art. 18 Divulgatori

1. L'animazione territoriale è un'attività finalizzata alla costruzione del consenso ed è svolta dai Divulgatori.

L'attività di divulgazione territoriale rispetta un preciso programma di lavoro, che ha l'obiettivo di illustrare, ai diversi soggetti del territorio, l'iniziativa volta a favorire l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale, attraverso programmi di concessione di credito sociale nella forma del finanziamento chirografario o del contributo, fornendo la propria assistenza all'iniziativa.

2. I Divulgatori sono le figure professionali che hanno i seguenti compiti:

- a) informazione del bando per coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, promuovendo e collaborando attivamente alle iniziative di divulgazione (eventi osservativi, conferenze e altre iniziative).
- b) assistenza alla compilazione della modulistica

Art. 19 Istituto di Credito Convenzionato

1. I rapporti tra la Regione Calabria e l'Istituto di Credito Convenzionato sono garantiti da apposita convenzione, dove verranno disciplinati tutte le modalità inerenti la gestione del Fondo per l'accesso al credito sociale.

2. E' fatto obbligo all'Istituto di Credito Convenzionato di non utilizzare i Fondi erogati dalla Regione Calabria nel Fondo di Rotazione per il Credito Sociale per finalità diverse a quelle previste ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.

3. E' fatto obbligo all'Istituto di Credito Convenzionato di non utilizzare i Fondi erogati dalla Regione Calabria nel Fondo di Rotazione per il Credito Sociale come deposito, in quanto gli stessi devono essere disponibili in qualsiasi momento per l'erogazione.

4. L'istituto di Credito convenzionato dovrà garantire uno sportello presso la sede dell'Assessorato al lavoro con propri dipendenti almeno due giorni a settimana.

5. La gestione del service finanziario, che sarà a titolo gratuito, collaborando per l'ottenimento dell'obiettivo preposto dalla Regione Calabria, riguarderà i seguenti servizi:

a) Erogazione ai beneficiari delle pratiche approvate dal Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali della Regione Calabria;

b) Gestione di incassi delle rate di ammortamento riscosse (capitale e interessi) automatizzati (tramite procedura RID-CBI)

c) Monitoraggio delle erogazioni effettuate e dei rimborsi effettuati dai soggetti beneficiari;

d) Rendicontazione mensile delle erogazioni fatte al Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali della Regione Calabria e certificazione della disponibilità della restante parte del fondo concesso;

e) Incontri programmatici con cadenza mensile, tra l'istituto di credito e Dipartimento al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali della Regione Calabria, per la verifica della congruità dell'operato svolto.

6. A seguito della ratifica dell'ammissibilità da parte del Comitato di Gestione del Credito Sociale, l'Istituto di Credito Convenzionato provvede all'erogazione del finanziamento entro dieci giorni in un'unica soluzione e in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito contratto e di apposito atto di quietanza.

7. L'Istituto di Credito Convenzionato con cadenza mensile trasmette al Comitato di Gestione del Credito Sociale un rendiconto concernente le operazioni eseguite, dal quale risulti:

- la consistenza dei versamenti effettuati sul Fondo;
- l'importo delle erogazioni effettuate;
- l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze;
- l'importo delle rate rimborsate;
- l'importo delle estinzioni anticipate;
- l'importo delle rinunce o revoche;
- l'importo delle somme contabilizzate a perdita;
- l'importo delle spese legali anticipate;
- la consistenza del Fondo.

Art. 20 Gestione del Fondo di rotazione

1. Il Fondo di rotazione viene così di seguito alimentato:

a) Accrediti

- gli accreditamenti disposti dalla Regione;
- l'importo delle rate di ammortamento rimosse (capitale e interessi);
- l'importo delle estinzioni anticipate;
- l'apporto di capitale da parte di terzi;
- le somme riconosciute dall'assicurazione in caso di morte del beneficiario.

b) Addebiti

- erogazione ai beneficiari dei finanziamenti sotto forma di finanziamento.
- gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento e alla fatturazione delle rate;
- le spese legali relative alle azioni finalizzate al recupero del credito;
- le somme non rimborsate e portate a perdita;
- i compensi per il Comitato di Gestione e per i Divulgatori.

Art. 21 Tutela della privacy

I dati personali forniti dai Beneficiari saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell'Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora l'Amministrazione regionale debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Candidati, ai Beneficiari ed ai Destinatari sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alle sedi della Regione Calabria - Dipartimento 10 – Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Volontariato e Cooperazione - Via Lucrezia della Valle, snc. - 88100 – Catanzaro.

Art. 22 Disposizioni finali

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è il Presidente Comitato di Gestione del Credito Sociale.

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso sarà garantita ogni più ampia forma di pubblicità e comunque le modifiche saranno pubblicate con le medesime modalità di pubblicazione del presente Avviso.

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria (BURC), sul sito internet www.regione.calabria.it, nella sezione Calabria Formazione e Lavoro, e sarà data notizia della sua pubblicazione a mezzo stampa.